



# COMUNE DI DOVERA

Provincia di Cremona

b)  
ALLEGATO ALLA DELIBERA C.G./G.C.

N. 56 DEL 30.11.2013

IL SEGRETARIO

*[Handwritten signature]*

## CONVENZIONE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO TRA IL COMUNE DI DOVERA E LA SCUOLA MATERNA PARITARIA PARROCCHIALE "P. ACCINASIO" Partita Iva 00455710194 CON SEDE IN DOVERA VIA FOLLA 4 GESTITA DALLA PARROCCHIA SAN LORENZO - C.F. 82001970191

Premesso che:

- la Scuola Materna svolge una pubblica funzione di carattere educativo e sociale, senza scopo di lucro;
- la stessa è autorizzata al funzionamento, a norma delle disposizioni in materia, dalle autorità competenti ed è in possesso del Decreto di riconoscimento di scuola paritaria n. 3088/244 del 5 giugno 2001;
- è aperta ai bambini in età prescolare, con precedenza per quelli residenti nel Comune;
- Atteso che la Legge 10 Marzo 2000 n. 62 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione" riconosce la natura costitutiva del sistema integrato, nella pluralità di soggetti istituzionali, quali le scuole per l'infanzia comunali, statali e private paritarie;
- Vista la Legge Regionale n. 31 del 20 Marzo 1980 "Diritto allo Studio Norme di attuazione"
- Tutto ciò premesso e considerato

## **TRA**

il **Comune di Dovera** e la **Parrocchia San Lorenzo Martire**, in qualità di gestore della Scuola Materna "P. Accinasio", **si conviene** quanto segue:

### **Art. 1**

La presente convenzione ha la validità di tre anni e più precisamente dall'anno scolastico 2013-2014 sino al termine dell'anno scolastico 2015-2016; essa è rinnovabile previo accordo fra le parti e adozione di nuova deliberazione del Consiglio Comunale di Dovera.

### **Art. 2**

La Scuola accoglie indistintamente tutti i bambini, dando precedenza ai residenti nel Comune, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione come previsto dalla legge di parità n. 62/2000.

### **Art. 3**

In presenza di inserimento di bambini diversamente abili portatori di handicap residenti in Dovera per i quali sia prodotta certificazione da parte dell' A.S.L. di Cremona comprovante la necessità di assistenza ad personam ai sensi della Legge n. 104/1992, la scuola presenterà richiesta di contributo a copertura del costo derivante dall'assunzione di personale idoneo a svolgere tale compito. Tale costo non potrà essere superiore a quanto sosterebbe il Comune con proprio personale e nei limiti del monte ore fissati dal Comune

stesso.

#### **Art. 4**

Il Comune, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative, garantirà il servizio di trasporto scolastico, su richiesta della scuola per uscite didattiche.

#### **Art. 5**

La Scuola, nel rispetto delle normative che ne regolano il funzionamento, si impegna a:

- a) conformare il calendario e l'orario scolastico a quelli stabiliti dalle norme regionali vigenti, salvo la facoltà di offrire maggiori prestazioni;
- b) costituire sezioni con un numero minimo di alunni secondo la normativa vigente, di anno in anno;
- c) accogliere le domande presentate dalle famiglie, senza distinzioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali inclusa la situazione di disabilità e che ne condividano il progetto educativo come fissato nella legge 62/2000;
- d) costituire, sulla base di un regolamento interno, organi di partecipazione democratica alla vita della scuola;
- e) applicare a tutto il personale il C.C.N.L. della Federazione Italiana Scuole Materne siglato con CISL-CGIL-SNALS;
- f) produrre al Comune, al fine di evidenziare l'assenza di finalità di lucro, il rendiconto di gestione entro 60 gg. dalla chiusura dell'anno scolastico;

#### **Art. 6**

Per assicurare il Diritto allo Studio il Comune erogherà alla Scuola un contributo per anno scolastico che terrà conto delle spese direttamente sostenute per garantire tale servizio presso la Scuola dell'Infanzia Statale di Roncadello; e, più precisamente:

- Utenze (energia elettrica, gas metano, acqua, telefono);
- Materiale pulizia, facile consumo, farmacia;
- Materiale didattico ad uso individuale e collettivo;
- Progetti didattici;
- Mensa;
- Beni mobili (nei limiti del previsto ammortamento annuo);
- Trasporto Scolastico (stipendio personale e spese fisse scuolabus);
- Assicurazione;
- Altro (da verificare congiuntamente attraverso la Commissione di cui al successivo art. 9)

Il calcolo del contributo, così come sopra determinato, terrà conto, a partire dall'anno scolastico 2014-2015, anche degli adeguamenti previsti dal rincaro del costo della vita.

#### **Art. 7**

L'importo complessivo del contributo di cui al precedente art. 6, sarà ripartito tenendo conto del numero delle sezioni delle due Scuole Materne Paritarie esistenti sul territorio.

#### **Art. 8**

Il contributo di cui all'art. 6 per l'anno scolastico 2013-2014 viene corrisposto, in un'unica soluzione, entro 60 giorni dalla data di approvazione del Bilancio di Previsione del Comune, anno finanziario 2014 previa convocazione e determinazione della commissione comunale di cui al successivo art. 9.

Per gli anni scolastici 2014-2015 e 2015-2016 il contributo di cui sopra sarà erogato in tre rate: un acconto entro il 30 settembre, uno entro il 30 marzo e il saldo entro 60 gg. dalla data di approvazione del Bilancio di Previsione, rispettivamente degli esercizi finanziari 2015 e 2016.

#### Art. 9

Per la verifica del rispetto delle norme previste dalla presente convenzione viene costituita una commissione consultiva paritetica relativamente alle due scuole paritarie presenti sul territorio comunale così composta:

- l'Assessore all'Istruzione, o un suo delegato;
- i legali rappresentanti delle scuole o i loro delegati;
- n. 2 rappresentanti dei genitori di cui 1 per ogni scuola nominati dal gestore della stessa;
- n. 3 consiglieri comunali, di cui un esponente appartenente ai gruppi di opposizione, eletti dal Consiglio Comunale.

La commissione viene istituita con deliberazione della Giunta Comunale di Dovera.

I membri della commissione rimangono in carica per tutta la durata della convenzione, permanendone i requisiti.

Art. 10

Il contributo per l'anno scolastico 2013-2014, calcolato ai sensi dei precedenti artt. 6 e 7, ammonta a € 18.105,00.

Art. 11 - Norma transitoria

- per il Diritto allo Studio dell'anno scolastico 2011-2012 il Comune riconosce un contributo forfetario pari a € 10.000,00 che sarà erogato entro 30 gg. dalla data di sottoscrizione della presente convenzione:

- per il Diritto allo Studio dell'anno scolastico 2012-2013 il Comune riconosce un contributo forfetario pari a € 10.000,00 che sarà erogato, per il 50%, entro 30 gg. dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, per il restante 50% entro il termine massimo di 60 gg. dalla data di approvazione del Bilancio di Previsione anno 2014.

Art. 12

La presente convenzione scade il 31 agosto 2016.

In presenza di comprovate e sostanziali modifiche della situazione attuale per la gestione della scuola paritaria e/o statale, è facoltà di entrambi le parti formulare disdetta anticipata dandone notizia tramite comunicazione scritta entro il 28 febbraio dell'anno scolastico in esercizio.

Dalla Residenza Municipale di Dovera, il \_\_\_\_\_